

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****ORIGINALE****N°11 DEL
27-04-2022****OGGETTO: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI)
ANNO 2022. Fissazione scadenza pagamenti tributo.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:06 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica in Prima convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Cocco Ediberto	P	Casu Melissa	P
Pusceddu Alberto	P	Medda Letizia	P
Marica Giovanna	P	Sedda Gianluca	P
Erbi' Alessandro	P	Porcu Fabrizio	P
Minnai Bernardo	P	Zedda Antonio	P
Deidda Andrea	P	Serra Dolores	P
Lazzari Francesca	A		

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Ediberto Cocco, in qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, Gianluca Cossu.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del 07.12.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Dott. Antonio cossu

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto **“VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021”**, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 27-04-2022 COMUNE DI GESTURI

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (87%) e utenze non domestiche (13%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (85 %) e utenze non domestiche (15%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dal brogliaccio allegato alla presente deliberazione;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamati inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale *“... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...”* ed altresì, il successivo comma 3 per cui *“... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...”*;

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile *“... estendere il concetto di -restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...”*;

- Visto L'articolo 13 del DI 4/2022 con il quale si **sblocca l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19, accogliendo un'esigenza più volte manifestata dagli enti locali**. La norma sopra richiamata ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 (**“fondone 2020”**) e **successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato (“fondone 2021”)**, sono

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 27-04-2022 COMUNE DI GESTURI

utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo agevolazioni percentuali da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche e domestiche;

Visto l'articolo 24 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alla possibilità di concedere agevolazioni o riduzioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE: a carico del Bilancio comunale o del Fondone COVID:

- riduzione del 40% (cento per cento) della quota variabile per tutte le utenze non domestiche. Hanno diritto alla riduzione le categorie di utenze che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da Codice Ateco rientrante nell'allegato 1 o 2 del D.L. 149/2020. La copertura del costo delle agevolazioni stimata in euro 5.790,46 viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

- riduzione del 15 % della quota fissa e quota variabile per i Nuclei Familiari con 4 componenti;
- riduzione del 25 % della quota fissa e quota variabile per i Nuclei Familiari con 5 o più componenti;
- Riduzione per i portatori di Handicap pari al 100% - riduzione del 30% quota fissa e variabile ;

I parametri legati alle riduzioni saranno parametrati sulla base delle fasce Isee;

Evidenziato che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 5.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- a. 31.07.2022 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
- c. 30.11.2022 (terza rata di congruaggio e rata unica);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- d. 31.07.2022 (prima rata di acconto);
 - e. 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
 - f. 30.11.2022 (terza rata di conguaglio e rata unica);
3. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 27-04-2022 COMUNE DI GESTURI

2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

4. Con votazione separata e unanime legalmente espressa, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Gianluca Cossu

Il Sindaco
Ediberto Cocco

~~PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000~~

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

21-04-2022

Il Responsabile del Settore
Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità CONTABILE della stessa.

27-04-2022

Il Responsabile del Settore
Antonio Cossu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005).